



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'ENTE BILATERALE PER LE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI - EBILA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Assemblea di EBILA e fissa norme per la costituzione e il funzionamento delle articolazioni territoriali con i relativi Organi Collegiali che fanno riferimento all'ente bilaterale per le imprese e lavoratori autonomi in sigla EBILA.

Art. 2 Costituzione e scioglimento

- 1. La costituzione delle Articolazioni territoriali e il provvedimento di scioglimento sono deliberati dall'Assemblea di EBILA su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Nella stessa occasione é formalizzata la nomina dei componenti dell'articolazione territoriale.

Art. 3 Gli organi della articolazione territoriale

- 1. Gli Organi della Articolazione territoriale sono:
 - a) Articolazione regionale e/o interregionale e/o sub regionale
 - b) Coordinatori scelti all'interno dell'articolazione stessa.

Art. 4 Composizione e compiti dell'articolazione regionale

- 1. L'articolazione regionale ha funzioni consultive e di coordinamento a livello territoriale delle attività dell'EBILA.
- 2. In particolare l'articolazione regionale è chiamata a formulare proposte di intervento sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal CDA dell'EBILA ed è tenuta a presentare al CDA di EBILA entro il 31 marzo di ogni anno la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente; nonché entro il 30 novembre di ciascun anno il programma delle attività previste per l'anno successivo.
- 3. Essa è composta in forma paritetica da 3 rappresentanti di parte datoriale e altrettanti di parte sindacale indicati rispettivamente da FOR.ITALY e da UGL e nominati dal CDA di EBILA.
- 4. Essi durano in carica tre anni e possono essere revocati in qualsiasi momento su richiesta della parte che li ha designati. In tal caso il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico o cesserà anticipatamente dall'incarico su richiesta della parte che lo ha indicato.
- 5. L'articolazione regionale si riunisce con cadenza di media trimestrale.
- 6. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni dell'articolazione territoriale si rimanda alle norme statutarie.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione di EBILA procederà alla definizione delle linee guida che l'articolazione regionale e i coordinatori della stessa saranno tenuti a seguire nello svolgimento dei compiti loro affidati.





Art. 5 Il Coordinamento dell'articolazione regionale

- 1. Il coordinamento dell'articolazione regionale rappresenta l'organo esecutivo della Articolazione regionale ed è composto dai Coordinatori rispettivamente indicati fra i componenti dell'articolazione stessa, uno da FOR. ITALY e uno da UGL.
- 2. I Coordinatori attuano le determinazioni dell'articolazione regionale sulla base delle linee guida assunte dal CDA dell'EBILA e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, salvo successiva ratifica dell'articolazione stessa.
- 3. Per la validità delle decisioni dell'articolazione regionale è necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna componente datoriale e sindacale.
- 4. I componenti dell'articolazione che sono impossibilitati a partecipare alla riunione dell'articolazione stessa possono conferire delega ad altro rappresentante purché espressione della stessa parte designante.
- 5. L'articolazione regionale si riunisce anche in video conferenza. I coordinatori dovranno convocare tutti i componenti dell'articolazione regionale mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 6. Le decisioni dell'articolazione regionale sono assunte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine i coordinatori devono inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritta dal componente dell'articolazione regionale, e poi trasmesso anche a mezzo fax o mail ai coordinatori, entro 2 giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Art. 6 Norme transitorie e finali

- 1. I componenti dell'articolazione regionale, nonché i due coordinatori sono nominati dal CDA dell'EBILA in forma paritetica su indicazione delle parti istitutive FOR.ITALY e UGL che fissa i compiti, la durata dell'incarico ed approva il programma di lavoro.
- 2. Le nomine, le eventuali revoche dall'incarico, nonché ogni attività che impegni l'EBILA di fronte a terzi sono soggette a deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'EBILA.